

COMUNE DI SAINT-CHRISTOPHE
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Loc. La Cure, 40
11020 Saint-Christophe (AO)
Tel. (+39) 0165 269811



COMMUNE DE SAINT-CHRISTOPHE
REGION AUTONOME VALLÉE D'AOSTE

info@comune.saint-christophe.ao.it
protocollo@pec.comune.saint-christophe.ao.it
P.IVA/ C.F. 00107730079

COMUNE DI SAINT-CHRISTOPHE

Allegato H - contratto di concessione

SCHEMA

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DI DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ILLUMINAZIONE DELLE LAMPADE VOTIVE E DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE RELATIVE TARIFFE NEL CIMITERO COMUNALE PER 20 (VENTI) ANNI DAL 1° GENNAIO 2027 AL 31 DICEMBRE 2046, OLTRE ALL'OPZIONE DELLA POSSIBILE PROROGA DI 6 MESI (CD PROROGA TECNICA) PER L'ESPLETAMENTO DELLA NUOVA SUCCESSIVA PROCEDURA DI GARA, EX ART. 120, COMMA 11 DEL D.LGS. N. 36/2023.

IL SERVIZIO È INCLUSIVO DELLA GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DI DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ILLUMINAZIONE DELLE LAMPADE VOTIVE E DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE RELATIVE TARIFFE.

Approvato con deliberazione della Giunta comunale n. ____ del ____.

L'anno duemilaventisei il giorno ____ del mese di _____ presso la sede del comune di Saint-Christophe sono presenti:

Il Comune di Saint-Christophe, codice fiscale e partita IVA n. _____, con sede legale in Loc. La Cure n. 40, di seguito anche "**Concedente**", in persona del Sindaco _____, nato a Aosta il _____, domiciliato presso la sede dell'Ente, il quale dichiara di intervenire in nome e per conto dell'Ente stesso, in esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n. _____ del _____,

E
_____ con sede legale in _____ via
_____, codice fiscale _____ e partita IVA n. _____
_____, numero di iscrizione nel Registro Imprese di _____
_____, di seguito anche "**Concessionario**", in persona del legale rappresentante *pro tempore* _____, nato a _____ il _____, domiciliato per il presente atto presso la sede della società.

Le parti convengono e stipulano quanto segue, dichiarando di conoscere e confermare tutto quanto nella soprascritta narrativa da intendersi parte integrante e sostanziale del presente atto.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1. PREMESSE E DEFINIZIONI

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del Contratto.
2. Ai fini del presente contratto si applicano le definizioni contenute nel decreto legislativo 201/2022 – "*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*", nonché le seguenti definizioni:
 - **Parti** sono l'Ente affidante e l'Affidatario, come individuati in epigrafe;
 - **Servizio o Servizio affidato** è il servizio oggetto del presente contratto come specificato nel successivo art.2;
3. Il Comune di Saint-Christophe ha previsto l'affidamento in concessione del servizio di illuminazione votiva presso il cimitero comunale, come meglio specificato di seguito, sulla base di:
 - Delibera del Consiglio n. ____ del 18 dicembre 2025, avente ad oggetto "**APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2026**";
 - Delibera n. ____ del _____, avente ad oggetto "**CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA NEL CIMITERO COMUNALE**";
4. Il **Concessionario** è stato individuato attraverso la procedura di affidamento di cui:
 - alla Determinazione del Segretario n. ____ del _____, avente ad oggetto _____,
 - alla determinazione del Segretario n. ____ del _____, avente ad oggetto _____,
 - alla determinazione del Segretario n. ____ del _____, avente ad oggetto _____.

Articolo 2. NATURA ED OGGETTO DEL CONTRATTO

5. Con il presente contratto il Comune di Saint-Christophe concede la gestione del servizio di illuminazione votiva nel cimitero comunale di Saint-Christophe con decorrenza dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre

2046. Oltre all'opzione della possibile PROROGA di 6 MESI (cd proroga tecnica) per l'espletamento della nuova successiva procedura di gara, ex art. 120, comma 11 del D.Lgs. n. 36/2023. Questa opzione verrà esercitata a seguito dell'approvazione del Comune, non è previsto un minimo garantito, se tale opzione non sarà necessaria, o non sarà approvata e, di conseguenza non sarà attivata, nulla è dovuto alla ditta appaltatrice, che rinuncia, con la partecipazione alla presente gara, a qualsiasi rivendicazione in merito alla non attivazione dell'opzione.

6. Il servizio è inclusivo della gestione e manutenzione degli impianti e di distribuzione di energia elettrica per l'illuminazione delle lampade votive e del servizio di riscossione delle relative tariffe.
7. Si richiama in ogni sua parte il contenuto del Disciplinare di gara, del Capitolato speciale di appalto, del Bando di gara e dell'offerta tecnica che con la sottoscrizione del presente contratto si intendono integralmente accettati.
8. La concessione ha per oggetto l'affidamento del servizio di illuminazione votiva del cimitero comunale presenti sul territorio di Saint-Christophe per anni 20 (venti). La controprestazione a favore del concessionario per la gestione del servizio di illuminazione votiva consiste nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio stesso, introitando le tariffe di gestione dei servizi. Il servizio di cui trattasi è configurato come concessione, ai sensi dell'art. 177 del D.Lgs. 36/2023, in quanto al gestore è interamente trasferito il rischio operativo legato alla gestione dal punto di vista della domanda. Resta pertanto a carico del concessionario ogni rischio associato agli effettivi livelli quantitativi e qualitativi di domanda da parte dell'utenza dei servizi cimiteriali.
9. La concessione riguarda la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di erogazione dell'energia all'interno del cimitero e degli impianti votivi nelle cappelle, nelle tombe, dei loculi, degli ossari, ed in altri punti eventualmente indicati dal comune, l'installazione di eventuali nuovi impianti elettrici votivi, l'estensione di nuove linee se richieste, nonché la gestione funzionale ed economica del servizio di illuminazione lampade votive, compresa la fornitura dell'energia elettrica, nonché la riscossione dei canoni annui e di allacciamento delle utenze e quanto altro previsto nel capitolato speciale di appalto cui si rimanda.
10. La tipologia delle lampade votive deve essere di quelle a tecnologia LED.
11. Si specifica che il concessionario è tenuto a sottoscrivere contratto di fornitura di energia elettrica subentrando nelle attuali utenze entro il termine massimo del mese successivo all'affidamento.
12. Sono in ogni caso comprese nel contratto e nelle previste modalità di remunerazione del Concessionario anche tutte le ulteriori attività preparatorie, presupposte, accessorie, connesse e complementari, occorrenti per la piena e completa esecuzione del Servizio affidato.
13. Salva diversa disposizione contrattuale espressa, il Concessionario è tenuto a dotarsi di tutte le autorizzazioni, concessioni, ecc. occorrenti allo svolgimento del servizio, nonché di tutti i beni, le attrezzature, le risorse umane e comunque tutto quanto occorrente per lo svolgimento del Servizio affidato.

Articolo 3. RISCHIO IMPRENDITORIALE ED EVENTUALE RIEQUILIBRIO

1. Il Servizio si considera affidato in condizioni di equilibrio economico.
2. Gravano sul Concessionario i seguenti rischi:
 - a) quelli legati all'aumento o alla diminuzione dei costi strumentali all'esecuzione del Servizio affidato;
 - b) quelli inerenti ad eventuali incidenti, sinistri, danni a terzi, sanzioni, imprevisti, ecc. occorsi in occasione del Servizio;
 - c) quelli inerenti al livello della domanda.
3. Se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario

del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali. La rinegoziazione si limita al ripristino dell'originario equilibrio del contratto oggetto dell'affidamento, quale risultante dagli atti della procedura di aggiudicazione, senza alterarne la sostanza economica. In caso di mancato accordo fra le Parti in ordine alla rinegoziazione, ciascuna può recedere dal contratto. L'Amministrazione può sempre rifiutare la rinegoziazione anche nel caso di indisponibilità della copertura finanziaria eventualmente occorrente, anche in questo caso con il medesimo diritto di recesso per il Concessionario.

4. Eventuali discipline di legge imperative ed incompatibili, in essere al momento dell'affidamento del servizio, prevalgono sul precedente comma. Eventuali discipline di legge sopravvenienti in seguito all'affidamento del servizio non si applicano, salvo che lo prevedano espressamente.

Articolo 4. DURATA DEL CONTRATTO

1. Il contratto avrà durata ventennale a decorrere dal 1° gennaio 2027 fino al 31 dicembre 2046. Oltre all'opzione della possibile PROROGA di 6 MESI (cd proroga tecnica) per l'espletamento della nuova successiva procedura di gara, ex art. 120, comma 11 del D.Lgs. n. 36/2023. Questa opzione verrà esercitata a seguito dell'approvazione del Comune, non è previsto un minimo garantito, se tale opzione non sarà necessaria, o non sarà approvata e, di conseguenza non sarà attivata, nulla è dovuto alla ditta appaltatrice, che rinuncia, con la partecipazione alla presente gara, a qualsiasi rivendicazione in merito alla non attivazione dell'opzione.
2. Il Concessionario resta comunque tenuto a proseguire il servizio, garantendone la continuità, anche dopo la scadenza, nelle more della procedura per il nuovo affidamento e la conclusione del conseguente contratto ai sensi dell'art. 120 comma 11 del D.Lgs 36/2023.

Articolo 5. GLI OBIETTIVI DI EFFICACIA ED EFFICIENZA NELLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI

1. Le Parti si impegnano, per la durata dell'affidamento, a svolgere le attività necessarie ad assicurare l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, nonché l'equilibrio economico-finanziario della gestione secondo criteri di efficienza, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.
2. La gestione del Servizio affidato sarà orientata al graduale miglioramento della qualità e dell'efficienza, anche ai sensi della Carta della qualità del servizio predisposta. A tal fine, il Concessionario assume l'obbligo di redigere, aggiornare e pubblicare la Carta dei servizi, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201.
3. All'art. sono indicate le fattispecie, relative ad inadempienze o violazioni dell'Affidatario, cui corrispondono penali pecuniarie, con l'entità di queste, salva comunque la risarcibilità del maggior danno, nonché le modalità di ristoro dell'utenza nel caso di violazione dei livelli qualitativi del servizio e delle condizioni generali di contratto.
4. L'Affidatario è tenuto ad osservare gli obiettivi corrispondenti agli indicatori di qualità come proposti nell'offerta tecnica, in conformità a quanto previsto dal Decreto direttoriale 31 agosto 2023 - Linee guida e indici di qualità per la regolamentazione dei servizi pubblici locali non a rete, in attuazione dell'art. 8 del d.lgs. n. 201/2022.

Articolo 6. LE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL RAPPORTO

1. La remunerazione del Concessionario deriva dall'incasso delle tariffe a carico dell'utenza per la fruizione del servizio.
2. L'Affidatario resta tenuto a corrispondere all'Amministrazione il canone come risultante dalla gara per l'aggiudicazione del servizio. L'Amministrazione può dichiarare risolto il contratto nel caso di mancato pagamento del canone per un anno e per il corrispondente importo annuale.

3. Le tariffe, gli abbonamenti sono determinati dalla documentazione posta a base di gara e sono indicati nel Disciplinare di gara.
4. Nel caso in cui l'Amministrazione, in corso di rapporto, dovesse introdurre modifiche alle tariffe, non previste, il Concessionario avrà diritto di chiedere una rinegoziazione finalizzata esclusivamente a consentire di ripristinare l'equilibrio economico del contratto, a fronte dell'eventuale pregiudizio dovuto alle nuove tariffe come rideterminate.

Articolo 7. CLAUSOLA SOCIALE

1. In caso di subentro nella gestione ed erogazione del Servizio affidato, il Soggetto affidatario assicura la priorità assunzionale al personale impiegato dal precedente Affidatario. A patto che ciò sia compatibile con l'equilibrio economico-finanziario definito dal presente contratto e dai relativi allegati, è assicurato anche l'assorbimento del personale impiegato dal precedente Affidatario.
2. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante, e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di concessione dovrà assumere nel proprio organico, prima dell'affidamento, il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, sempre che gli interessati ne confermino l'interesse e la volontà, in osservanza dell'art. 57 comma 1 del d.lgs. 36/2023, per i quali "gli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale e per i contratti di concessione i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti, tenuto conto della tipologia di intervento, in particolare ove riguardi il settore dei beni culturali e del paesaggio, e nel rispetto dei principi dell'Unione europea, devono contenere specifiche clausole sociali con le quali sono richieste, come requisiti necessari dell'offerta, misure orientate tra l'altro a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, nonché l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto o della concessione e alle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché a garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare." In particolare ai lavoratori dipendenti della ditta appaltatrice dovranno essere applicate condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria, in vigore per il tempo e la località in cui si svolgono i lavori stessi.
3. In ogni caso, l'Affidatario si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri lavoratori dipendenti addetti all'esecuzione del Servizio affidato, le condizioni del contratto collettivo nazionale di categoria indicato nella documentazione della procedura di affidamento del servizio, salva l'eventuale applicazione di trattamenti più favorevoli, previsti dai contratti collettivi sottoscritti dall'affidatario ovvero dai rispettivi contratti individuali di lavoro.

Articolo 8. CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE

1. Il corrispettivo per lo svolgimento del servizio affidato in concessione è costituito dalle entrate derivanti al concessionario per le prestazioni di cui all'art 1, comma 1, quantificate in relazione alle tariffe determinate dal Comune di Saint-Christophe e al numero di lampade votive attivate e gestite.
2. Il canone spettante al comune offerto in sede di gara, resterà fisso e invariabile per tutta la durata del contratto.
3. Il Concessionario verserà al Comune di Saint-Christophe, a seguito di emissione di pagoPA, **in un'unica rata entro il 30 giugno di ogni anno e per tutta la durata della concessione, il canone annuo.**

Articolo 9. TARIFFE DEGLI ABBONAMENTI

1. Le tariffe di cui all'art. 18 del Capitolato speciale d'appalto concorrono alla determinazione del corrispettivo della concessione e si intendono fisse ed invariabili per il primo anno.
2. Le tariffe degli abbonamenti sono determinate annualmente con deliberazione del Consiglio comunale in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione.
3. Trattandosi di concessione e di tariffe approvate dall'Amministrazione non opera la previsione normativa relativa alla revisione prezzi.

Articolo 10. OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI

1. La ditta concessionaria è obbligata ad osservare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dalla legge, norme sindacali, assicurative, nonché dalle consuetudini inerenti alla mano d'opera.
2. Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile è il CCNL del settore Multiservizi (Codice CNEL K596) o altro contratto equivalente. L'Amministrazione procederà periodicamente a verificare la sussistenza dei requisiti per contrarre con la pubblica amministrazione e la regolarità contributiva della ditta concessionaria.

Articolo 11. CONFORMITÀ, FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

1. L'Ente affidante accerterà periodicamente la conformità della prestazione contrattuale e alla Carta dei Servizi pubblicata dal Concessionario.
2. All'esito dei controlli effettuati dall'Ente affidante, qualora il Servizio affidato dovesse risultare non conforme alle condizioni, modalità e termini di cui alla precedente clausola o, comunque, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali, l'Ente affidante contesta le inadempienze rinvenute al Concessionario, assegnando un termine non inferiore a 10 giorni per presentare eventuali controdeduzioni scritte. Alla scadenza di questo termine, e sulla base delle osservazioni eventualmente presentate, l'Ente affidante valuta se vi siano i presupposti per procedere alla risoluzione del contratto o per applicare le penali.
3. Nel caso il Concessionario debba emettere fatture nei confronti dell'Ente affidante, a sensi del presente contratto, per le attività svolte, dovranno essere osservate le norme fiscali in vigore e dovranno essere indicati, in particolare, i seguenti dati:
 - a) codice CIG;
 - b) numero della determinazione di affidamento;
 - c) oggetto del contratto;
 - d) regima di IVA applicato;
 - e) _____;
 - f) _____.

Articolo 12. TEMPISTICHE, PENALITÀ E CONTROLLI

1. I controlli sul servizio in oggetto sono esercitati dagli uffici comunali preposti.
2. In caso di inadempienze nella gestione del servizio, l'Ente affidante potrà applicare le penali previste dal presente articolo, ferma restando la facoltà di richiedere l'eventuale maggior danno.
3. La contestazione al Concessionario, da parte dell'Ente affidante, delle irregolarità nella gestione del servizio ovvero dell'inadempimento delle obbligazioni contrattuali avviene in forma scritta, con messaggio spedito all'indirizzo PEC indicato dal Concessionario.

4. La suddetta comunicazione:

- a. definisce, ove possibile, i tempi e i modi per il superamento delle inadempienze contestate;
- b. quantifica il valore delle penali eventualmente applicabili;
- c. prospetta l'eventuale risoluzione per grave inadempimento ovvero la risoluzione di diritto, nel caso in cui essa sia prevista dal presente contratto;
- d. definisce i tempi di presentazione delle controdeduzioni scritte da parte del Gestore non inferiori a 10 giorni.

5. Le contravvenzioni alle disposizioni del Capitolato da parte del gestore e/o del personale alle sue dipendenze o comunque dallo stesso incaricato, sempre che non siano imputabili a cause di forza maggiore, verranno contestate dal personale comunale e daranno luogo alle seguenti penalità:

- a. per ogni abbonato che non venga allacciato entro 30 giorni dalla richiesta e dal conseguente soddisfacimento delle condizioni di abbonamento, penalità di € 20,00 entro la prima settimana oltre il termine a seguire € 5,00/giorno sino al limite di 100,00 Euro, con la facoltà di risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore.
- b. per ogni lampada spenta e non riattivata entro 36 ore Euro 5,00 al giorno o frazione di giorno di mancata accensione, salvo i casi di forza maggiore in relazione ai quali la riattivazione dovrà essere assicurata entro il termine di 48 ore dell'evento.
- c. mancata produzione del piano di manutenzione entro il termine prestabilito, penalità di Euro 25,00/giorno sino al limite massimo di Euro 500,00 oltre il quale l'Amministrazione Comunale si avvarrà della facoltà di risolvere in danno il contratto.
- d. mancata effettuazione delle operazioni di manutenzione periodica programmata di cui al registro di manutenzione: penalità di Euro 50,00 per ogni infrazione contestata.
- e. mancato aggiornamento e trasmissione del registro utenti: penalità Euro 15,00 per ogni giorno di ritardo a partire dal 15° giorno successivo all'allacciamento.

6. Eventuali mancati adempimenti delle prescrizioni a carico del concessionario di cui al capitolato potranno comportare la realizzazione delle stesse da parte di terzi con spese a carico del concessionario. Le suddette spese saranno incamerate mediante rivalsa sul deposito cauzionale o mediante pagamento diretto da parte del gestore.

7. Le infrazioni e le inadempienze reiterate e quelle più gravi, oggetto di contestazione, potranno comportare l'incameramento totale della cauzione e la risoluzione del contratto in danno del gestore.

8. Si conviene che unica formalità preliminare è la contestazione degli abbienti, comunicata al concessionario con atto formale del personale comunale incaricato a mezzo PEC.

Articolo 13. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'Affidatario assume e si impegna a rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. A tal fine il Concessionario ha comunicato in data _____ gli estremi del conto corrente bancario acceso presso _____, codice IBAN _____ per i pagamenti a favore dello stesso, nonché il nominativo e il codice fiscale del soggetto autorizzato ad operare sul predetto conto. Il concessionario ha altresì l'obbligo di comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi entro sette giorni.
2. Tutte le fatture emesse da concessionario in forza del presente contratto dovranno riportare gli estremi del predetto conto dedicato nonché il CIG _____.
3. La mancata comunicazione all'Ente affidante dei dati di cui alle precedenti clausole contrattuali, entro il termine perentorio indicato, ovvero il mancato impiego del medesimo conto anche per una sola operazione finanziaria, attiva o passiva, inerente al Servizio affidato costituisce causa di risoluzione immediata del contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

Articolo 14. GLI STRUMENTI DI MONITORAGGIO SUL CORRETTO ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI

1. La vigilanza sulla gestione è effettuata sulla base di un programma di controlli finalizzato alla verifica del corretto svolgimento delle prestazioni affidate, tenendo conto della tipologia di attività, dell'estensione territoriale di riferimento e dell'utenza a cui i servizi sono destinati.
2. Il programma dei controlli, che individua l'oggetto e le modalità di svolgimento dei controlli, è trasmesso al concessionario con i tempi e le modalità con lo stesso concordate.
3. Ai fini della verifica di cui al presente articolo 8, il concessionario si impegna a fornire, con i tempi prestabiliti, tutti i dati e le informazioni necessari, assicurando la massima collaborazione.
4. Resta comunque in facoltà dell'Ente affidante svolgere ogni altro controllo od ispezione, ritenuto necessari.

Articolo 15. CONTROLLI E OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E RENDICONTAZIONE

1. Il concessionario è tenuto a consentire agli incaricati dell'Ente concedente l'accesso alle sedi ed ai luoghi di svolgimento del servizio, a mostrare i beni strumentali utilizzati, nonché a fornire la documentazione richiesta.
2. Il concessionario è tenuto alla massima collaborazione nel corso dei predetti controlli.
3. L'impedimento degli accessi e/o dei controlli, l'omessa trasmissione della documentazione richiesta e/o la mancata collaborazione all'attività di controllo costituiscono grave inadempimento, ai sensi dell'art. 1455 cod. civ., e consentono pertanto all'Ente affidante di richiedere la risoluzione del contratto.
4. L'Affidatario è obbligato a rendere disponibili all'Ente affidante i dati acquisiti e generati nella fornitura dei servizi agli utenti, ai sensi dell'art. 50-quater del d. lgs. n. 82/2005, e come precisato dall'art. 9 del capitolato speciale d'appalto.
5. L'Affidatario è altresì obbligato a mettere a disposizione dell'Ente affidante, a semplice richiesta, in ogni momento, i dati e le informazioni prodromiche alle successive procedure di affidamento, come precisato all'art. 9 del capitolato speciale d'appalto

Articolo 16. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il Comune si riserva la facoltà di promuovere la immediata risoluzione del contratto, senza pregiudizio per ogni altra azione di rivalsa in presenza di danni, al verificarsi, da parte del concessionario, di ripetute o gravi inadempienze nei confronti del Comune o dei fruitori del servizio, di seguito elencate, e darà facoltà al Comune di trattenersi la cauzione definitiva prestata prima della stipulazione del contratto:
 - a. dolo, frode o grave inadempimento degli obblighi contrattuali;
 - b. perdita de requisiti giuridico-morali di partecipazione alle gare per i contratti pubblici, salvo il self-cleaning da parte del Concessionario;
 - c. perdita dei requisiti richiesti per la prestazione del servizio;
 - d. ingiustificata sospensione o interruzione del servizio per oltre 30 giorni, per motivi non dipendenti da causa di forza maggiore;
 - e. subappalto non autorizzato o cessione del contratto;
 - f. violazione grave o reiterata di norme di sicurezza sul lavoro o di norme di tutela ambientale;
 - g. situazioni ostative previste dalla normativa antimafia;
 - h. abbandono della concessione, salvo che per forza maggiore;
 - i. comportamento abitualmente scorretto verso gli utenti;

- j. mancata consegna, entro i termini previsti dal capitolato speciale d'appalto, dell'elenco aggiornato degli utenti;
 - k. mancato adeguamento dell'impianto nei modi e nei termini previsti dal capitolato speciale d'appalto;
 - l. inosservanza di uno o più impegni assunti verso il comune;
 - m. quando vengano ceduti ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che per interposta persona, i diritti e gli obblighi inerenti al contratto di concessione;
 - n. richiesta agli utenti di compensi diversi da quelli stabiliti dal presente capitolato;
 - o. mancati adempimenti del capitolato speciale d'appalto;
 - p. per ogni altra grave inadempienza qui non contemplata o per ogni fatto che renda non possibile la prosecuzione dell'appalto.
2. La contestazione al concessionario, da parte dell'Ente concedente, delle irregolarità nella gestione del servizio ovvero dell'inadempimento delle obbligazioni contrattuali avviene in forma scritta, con messaggio spedito all'indirizzo PEC indicato dall'Affidatario.
3. La suddetta comunicazione:
- a. definisce, ove possibile, i tempi e i modi per il superamento delle inadempienze contestate;
 - b. quantifica il valore delle penali eventualmente applicabili;
 - c. prospetta l'eventuale risoluzione per grave inadempimento ovvero la risoluzione di diritto, nel caso in cui essa sia prevista dal presente contratto;
 - d. definisce i tempi di presentazione delle controdeduzioni scritte da parte del Gestore non inferiori a 10 giorni.

Articolo 17. OBBLIGO DI INFORMAZIONE E TRASPARENZA

1. Il Gestore svolge il servizio nel rispetto della normativa tecnica vigente e si impegna, altresì a garantire, relativamente al Servizio affidato, il rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dalla legislazione vigente.

Articolo 18. MODALITÀ DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE CON GLI UTENTI

1. Il Concessionario è tenuto a mettere a disposizione degli utenti del Servizio affidato strumenti di reclamo volti a far valere eventuali irregolarità o inadempienze nell'esecuzione dello stesso Servizio affidato. Tali strumenti assicurano la completa tracciabilità di tutte le fasi, dalla ricezione del reclamo da parte dell'utente fino alla risoluzione dell'irregolarità o inadempienza segnalata. In particolare, il procedimento di reclamo deve prevedere le seguenti fasi:
- pubblicizzazione delle modalità di gestione del reclamo;
 - ricezione del reclamo,
 - risposta scritta al reclamo,
 - definizione delle modalità di risoluzione del reclamo,
 - chiusura del reclamo, entro giorni 20 salvi i casi di particolare complessità.
2. Il Concessionario è tenuto alla trasmissione all'Ente affidante di una relazione annuale, nella quale dovranno essere riportati i dati relativi al numero di reclami ricevuti, ai tempi di presa in carico degli stessi e alle soluzioni approntate per far fronte alle irregolarità e inadempienze segnalate.

3. La mancata previsione dei meccanismi di reclamo di cui al presente articolo ovvero il mancato invio della comunicazione entro il termine previsto costituiscono grave inadempimento del presente contratto, ai sensi dell'art. 1455 cod. civ.

Articolo 19. LA CAUZIONE DEFINITIVA

1. Ai fini della stipula del presente contratto il Concessionario è stato prodotto **deposito cauzionale definitivo** fidejussione n. _____ del _____, ai sensi dell'articolo 117 del Codice degli Appalti e dell'art. 27.2 del Capitolato speciale di appalto, con le modalità di cui all'art. 106, pari al 10% (ridotta del 50% in conseguenza del possesso di certificazione di qualità) **dell'importo minimo del canone da corrispondere al comune per il contratto di concessione calcolato come 10% della base di gara (8.400,00 €) maggiorata del rialzo offerto in sede di gara**, da effettuarsi mediante fideiussione bancaria o assicurativa, a norma della Legge n. 348 del 10/06/1982.
2. Non verranno accettate fideiussioni bancarie o polizze assicurative che contengono la clausola della preventiva escussione del debitore, ai sensi degli artt. 1944 e 1957, secondo comma del Codice Civile. Tali fideiussioni e polizze dovranno obbligatoriamente prevedere l'immediata esigibilità dell'importo, da parte dell'Azienda, dietro semplice richiesta scritta in applicazione delle clausole contrattuali per penalità o risoluzione del contratto stesso. La restituzione del deposito cauzionale avverrà a fornitura eseguita con collaudo positivo o cessato ogni motivo di contestazione.

Articolo 20. LE GARANZIE ASSICURATIVE

1. Il gestore è responsabile di ogni danno che possa derivare a persone o a cose di terzi e del Comune, nell'espletamento delle prestazioni oggetto della presente concessione.
2. A tale fine, ha stipulato ed a manterrà efficace per tutta la durata della concessione (non potendo opporre al Comune di Saint-Christophe e/o al terzo danneggiato l'inefficacia del contratto per mancato e/o ritardato pagamento del premio) una polizza di responsabilità civile a copertura dei danni cagionati a terzi per qualsiasi fatto o atto commesso dai propri dipendenti, collaboratori ed ogni soggetto (persona fisica / giuridica) che presti la propria opera per conto dello stesso nell'espletamento delle prestazioni oggetto della convenzione, con le seguenti caratteristiche minime:

polizza di responsabilità civile RCT-RCO		
Partita 1	RCT	massimale unico non inferiore € 1.5000.000,00
Partita 2	RCO	massimale unico non inferiore € 1.000.000,00

Polizza n. _____ del _____ agenzia _____.

3. La polizza di RCT/RCO deve:
- prevedere la copertura dei danni che il Concessionario debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro l'infortunio nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'Appaltatore o della Stazione appaltante;
 - attività / lavori presso terzi;

- c. danni a cose nell'ambito di esecuzione dei lavori;
 - d. danni da incendio per un massimale non inferiore ad € 500.000,00;
4. Qualora per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto vengano impiegati di veicoli soggetti all'assicurazione obbligatoria gli stessi dovranno essere coperti da polizza assicurativa in adempimento alle prescrizioni di legge. prevista dalla legge. Sarà obbligo dell'Impresa di adottare, nel corso dell'esecuzione dei lavori/ prestazioni, tutti i provvedimenti e le cautele necessari per garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati. Resta convenuto che, qualora per mancanza, insufficienza od inadempienza di segnalazioni nei lavori, in relazione alle prescrizioni del Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, che interessano o limitano la zona riservata al traffico dei veicoli e dei pedoni, dovessero verificarsi danni alle persone o alle cose, l'Impresa terrà sollevata ed indenne la stazione appaltante e il personale da essa dipendente da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che potesse provenirle da terzi e provvederà a suo carico al completo risarcimento dei danni che si fossero verificati.
5. L'inefficacia dei contratti assicurativi non potrà in alcun modo essere opposta alla stazione appaltante e non costituirà esimente del concessionario per le responsabilità ad esso imputabili secondo le norme dell'ordinamento vigente.

Articolo 21. MODIFICHE DEL CONTRATTO – RECESSO – RISOLUZIONE ANTICIPATA

1. Le modifiche del presente contratto sono regolate dall'art. 120 del d.lgs. n. 36/2023 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma ter e 92 comma 4 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs 159/2011 l'ente concedente può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne il concessionario mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti.
3. In caso di recesso dell'Ente Concedente, si applicano le norme di legge corrispondenti. In ogni caso il Concessionario ha diritto a essere tenuto indenne per gli investimenti previsti, eseguiti e non ancora ammortizzati, anche in forma rateizzata, come lo sarebbero stati in caso di esecuzione del contratto fino al suo termine di scadenza naturale.
4. L'eventuale recesso dell'Ente Concedente non elide gli effetti di eventuali inadempimenti del Concessionario già verificatisi, né riduce i diritti corrispondenti dell'Amministrazione stessa.

Articolo 22. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

1. È fatto obbligo alla ditta aggiudicataria, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).
2. La gestione, per le sue caratteristiche, non prevede l'esistenza di rischi interferenziali, per cui il concessionario deve provvedere, a sua cura e spese, all'eventuale redazione del documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) preliminare nel caso di necessità.
3. Se redatto il DUVRI è parte integrante dei documenti di gara.
4. È fatto obbligo al concessionario trasmettere il DUVRI preliminare all'Amministrazione.
5. Nella esecuzione di eventuali interventi di manutenzione straordinaria - costituenti l'integrazione o la realizzazione di reti, allacci, diramazioni necessari alla illuminazione votiva del cimitero - l'aggiudicatario dovrà operare in sicurezza secondo quanto prescritto al Titolo IV del D.Lgs.n. 81/2008 e ss.mm.ii. Il concessionario dovrà produrre il proprio Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
6. Le principali prescrizioni di sicurezza relativamente alle attività oggetto di affidamento prevedono, per il

concessionario, l'obbligo di:

- a. delimitare preventivamente le aree di lavoro, ad esempio con nastro bicolore e/o transenne;
 - b. utilizzare per lavori in altezza attrezzature vincolate, al fine di evitare la caduta dall'alto di oggetti;
 - c. nel caso di scavi, concordare preventivamente con il comune gli orari di intervento;
 - d. utilizzare materiali, componenti ed apparecchiature conformi alle norme.
7. Il Comune committente rimane a disposizione – per il tramite delle figure incaricate, quali Datore di Lavoro e RSPP, nonché del RUP – a concordare con il concessionario ogni eventuale intervento ravvisato utile o necessario per assicurare forme ed attività di scambio di informazioni, cooperazione e coordinamento.

Articolo 23. OSSERVANZA CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Il Concessionario è tenuto ad applicare ed a fare osservare, nell'esecuzione del presente contratto, gli obblighi di condotta di cui al D.P.R. 62/2013 e a quelli stabiliti nel codice di comportamento dei dipendenti del comune di Saint-Christophe, approvato con atto della Giunta comunale n. _____ del _____.

Articolo 24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali:
2. Titolare del trattamento: Comune di Saint-Christophe, indirizzo postale Loc. La Cure n. 40, 11020 Saint-Christophe (AO) TEL 0165/26980, mail: info@comune.saint-christophe.ao.it PEC protocollo@pec.comune.saint-christophe.ao.it.
3. Responsabile della Protezione Dati (RPD): Indirizzo di posta elettronica presso l'Ente del RPD: dpo@comune.saint-christophe.ao.it.
4. Finalità: La finalità del trattamento è la raccolta dei dati per tutti gli adempimenti connessi al rapporto contrattuale.
5. Base giuridica: La base giuridica del trattamento è costituita dall'art. 6, par. 1, lett. b del Regolamento UE 2016/679 (trattamento necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso).
6. Destinatari dei dati personali: I dati personali conferiti sono comunicati al personale interno autorizzato al trattamento, ad istituti bancari, a soggetti pubblici o privati autorizzati al trattamento nei casi previsti dalle vigenti normative, a responsabili del trattamento legati al titolare da specifico contratto (quali ad esempio, consulente legale, consulente fiscale e contabile).
7. Trasferimento dei dati personali a un Paese terzo o a un'organizzazione internazionale: I dati personali non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea.
8. Periodo/criteri di conservazione: I dati personali saranno conservati nei termini e nelle modalità previste dalla vigente normativa.
9. Diritti dell'Interessato: L'Interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso (art. 15), rettifica, aggiornamento e integrazione (art. 16) di cancellazione (art.17) di limitazione (art.18) opposizione (art.21) dei dati personali inviando una raccomandata a.r. al Titolare del trattamento o una PEC a protocollo@pec.comune.saint-christophe.ao.it.
10. Obbligatorietà della fornitura dei dati personali e le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati: La fornitura dei dati personali è obbligatoria per l'esecuzione di tutti gli adempimenti connessi al rapporto contrattuale, la conseguenza del mancato conferimento dei dati stessi comporta l'impossibilità

di dar seguito al rapporto contrattuale stesso.

11. Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione: Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'art. 22.

Articolo 25. NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

1. Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, si nomina, in nome del Comune di Saint-Christophe, titolare del trattamento dei dati, la società/cooperativa/ditta/altro [REDACTED] quale Responsabile del trattamento dei dati, con la descrizione dettagliata dei compiti ed oneri ai quali sarà tenuta in virtù di tale ruolo per tutta la durata del contratto.
2. In particolare, i trattamenti del presente contratto sono:

Trattamento
Attività relativa a servizio di gestione delle luci votive del cimitero comunale

3. Il responsabile è vincolato al rispetto di quanto di seguito previsto:

Informazioni	
Tipo Finalità	Gestione delle luci votive del cimitero comunale.
Durata del Trattamento	La durata del trattamento corrisponde alla durata prevista dal presente contratto.
Natura del trattamento	Il trattamento potrà essere svolto sia in forma automatizzata che in forma non automatizzata.
Dati trattati	Dati comuni.
Categoria Interessati	Cittadini.

4. Il Responsabile del trattamento si impegna:
- a. a trattare i dati solo per la finalità sopra specificata e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
 - b. a mettere in atto misure tecniche e organizzative coerenti con i principi del Regolamento Europeo GDPR sulla protezione dei dati;
 - c. a non ricorrere ad altro Responsabile senza previa autorizzazione scritta del Titolare del trattamento. In caso di autorizzazione l'ulteriore Responsabile del trattamento deve rispettare gli obblighi del presente contratto. Spetta al Responsabile del trattamento iniziale assicurare che l'ulteriore Responsabile del trattamento presenti le stesse garanzie sufficienti alla messa in opera di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda alle esigenze del Regolamento europeo sulla protezione dei dati. Se l'ulteriore Responsabile del trattamento non adempisse alle proprie obbligazioni in materia di protezione dei dati, il Responsabile del trattamento iniziale è interamente responsabile davanti al Titolare del trattamento dell'esecuzione da parte dell'altro Responsabile del trattamento dei suoi obblighi;
 - d. a garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o hanno assunto un adeguato obbligo legale di riservatezza;
 - e. ad assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate per dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;

- f. ad assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi in caso di violazione dei dati personali e di valutazione d'impatto. In particolare, in caso di violazione dei dati personali in oggetto notificare tempestivamente la violazione al Titolare del trattamento dopo esserne venuto a conoscenza ed accompagnare tale notifica da ogni documentazione necessaria da poter permettere al Titolare del trattamento, se necessario, di notificare tale violazione all'autorità Garante per la protezione dei dati personali;
 - g. a mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi che derivano dal presente atto;
 - h. a riconsegnare al titolare del trattamento al termine della prestazione dei servizi relativi al trattamento in questione, o in caso di risoluzione del contratto, i dati a carattere personale raccolti per l'espletamento del servizio nonché a cancellare le copie esistenti salvo obblighi di conservazione previsti dalla normativa di legge.
5. Il Titolare del trattamento si impegna a comunicare al responsabile del trattamento i dati personali relativi all'oggetto del contratto.

Articolo 26. CONTROVERSIE

1. Qualunque controversia dipendente dalla presente concessione potrà essere risolta mediante transazione nel rispetto del codice civile.
2. Le controversie su diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione della concessione possono essere deferite ad arbitri se le parti concorrono di ricorrervi.
3. Il collegio arbitrale sarà composto da tre membri e ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, nomina l'arbitro di propria competenza fra soggetti di particolare esperienza nella materia oggetto del contratto. Il Presidente è scelto di comune accordo fra le parti o su loro mandato, fra gli arbitri delle parti.
4. Nel caso in cui le parti non addivengano ad un accordo transattivo, o alla decisione di deferire ad arbitri la controversia, si indica fin d'ora, ai sensi dell'art. 28 cpc, la competenza territoriale del giudice del foro di Aosta.

Articolo 27. SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto sono a completo carico dell'impresa aggiudicataria, senza diritto di rivalsa nei confronti della stazione appaltante.
2. Ai sensi dell'art.18 del D. Lgs. 36/2023, il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, art. 3, comma 1, lettera b) in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del CAD di cui al D. Lgs. 82/2005, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante.
3. L'avvio dell'esecuzione del contratto può essere effettuato anche in pendenza del contratto stesso. È previsto l'avvio del servizio in via d'urgenza ai sensi dell'art 17 comma 8 del D. Lgs 36/2023.